



COMUNICATO N. 151/DIV – 12 FEBBRAIO 2024

151/462

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 9, 10 e 11 FEBBRAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 9, 10 e 11 Febbraio 2024

6^ Giornata ritorno

GIRONE B

ANCONA	OLBIA	2-0
FERMANA	VIS PESARO	0-2
SESTRI LEVANTE	PERUGIA	1-0
TORRES	JUVENTUS NEXT GEN	1-3
VIRTUS ENTELLA	CARRARESE	1-3

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	TARANTO	0-0
AVELLINO	ACR MESSINA	0-1
BRINDISI	LATINA	1-2
CATANIA	CASERTANA	0-0
GIUGLIANO	VIRTUS FRANCAVILLA	2-1
MONOPOLI	JUVE STABIA	1-3
MONTEROSI TUSCIA	POTENZA	1-1
SORRENTO	PICERNO	0-2
TURRIS	FOGGIA	2-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

„

GARE DEL 9, 10 e 11 FEBBRAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, FERMANA, JUVE STABIA, VIS PESARO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco determinando, con tali condotte, la bruciatura del manto erboso e il ritardo di 30 secondi dell'orario di inizio della gara per consentire la rimozione degli stessi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver divelto trentadue seggiolini posti all'interno dello stesso Settore, alcuni dei quali (circa dieci) venivano lanciati verso il divisorio che delimita il Settore Ospiti dal Settore Distinti e in direzione del terreno di gioco, senza raggiungerli in quanto il Settore Ospiti è interamente protetto da reti metalliche;

2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell'aver divelto quattro porte in alluminio ivi installate.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub 1), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose E che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.

c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

JUVE STABIA

A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato al 36° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per più volte, nei confronti dei tifosi avversari e di altra squadra;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato due seggiolini posizionati nel Settore loro riservato;

C) per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di quattro minuti a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.– documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale sinistra, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, due bottigliette d'acqua semipiene nel recinto di gioco che colpivano la copertura della panchina della Squadra avversaria, e una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

ANCONA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo di un minuto, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

DI MAIO GIUSEPPE

(JUVE STABIA)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina uscendo dall'area tecnica per protestare nei confronti di una sua decisione;

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

COSTA ANGELO

(ACR MESSINA)

per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un'interruzione di gioco, si spingeva reciprocamente con lo stesso determinando un clima di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

GRECO VINCENZO

(PICERNO)

per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi degli arbitri, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari, in quanto pronunciava nei loro confronti frasi offensive, ripetute per due volte, determinando, con tale condotta, la reazione dei tesserati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutati le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Greco (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 1.000,00 DI AMMENDA

PAGLIUCA GUIDO

(JUVE STABIA)

A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e minacciosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della Squadra avversaria e la relativa segnatura della rete, mentre l'Arbitro raggiungeva il centrocampo per riprendere il gioco, protestava platealmente invitandolo a guardare l'immagine dell'episodio sul cellulare e contestando il suo operato; si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro prontamente

fermato da un dirigente della propria società;

B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione, sostava indebitamente all'interno degli spogliatoi sino alla fine del primo tempo, reiterando il suo comportamento anche nei confronti del IV Ufficiale e invitandoli nuovamente a guardare l'immagine di un episodio sul cellulare.

c) per avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso negli spogliatoi per festeggiare la vittoria della propria Squadra, nonostante il provvedimento di espulsione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. IV Ufficiale, proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CARAFÀ ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA PORTA ANTONIO (AVELLINO)

per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un'interruzione di gioco, si spingeva reciprocamente con lo stesso determinando un clima di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario.

ROSELLI GIORGIO (BRINDISI)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della Squadra avversaria, a gioco fermo entrava sul terreno di gioco pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

BAZEU CLAUDIO	(GIUGLIANO)
CAPRIOLO MASSIMILIANO	(POTENZA)
OCCHIUZZI ROBERTO	(VIRTUS FRANCAVILLA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

COLONNA GIANCARLO

(SORRENTO)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MONTEVAGO DANIELE

(VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone distante, lo colpiva con un pugno al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo, il tipo di colpo inferto e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente Arbitrale n.1)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STURARO STEFANO

(CATANIA)

A) una gara di squalifica effettiva per doppia ammonizione;

B) una gara di squalifica effettiva, per avere, al 4° minuto del secondo tempo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre si dirigeva nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un calcio violento alla porta d'ingresso così provocando la rottura della parte inferiore della stessa e per avere proferito un'espressione blasfema.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

MOTOLESE MATTIA

(OLBIA)

A) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete;

B) per aver tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione, mentre attraversava il tunnel che conduce agli spogliatoi, dissentiva nei confronti del suo operato pronunciando anche un'espressione blasfema.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 39 C.G.S., 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

VITALE GAETANO

(SORRENTO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, pronunciava frasi irrispettose e offensive nei loro confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l'avversario con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PISTOLESI FRANCESCO (FERMANA)
DE RISIO CARLO (MONOPOLI)
ZALLU FRANCESCO (OLBIA)
KOUAN OULAI CHRISTIAN (PERUGIA)
IERVOLINO ANTONIO PIO (VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALDERONI MARCO (BRINDISI)
CURCIO ALESSIO (CASERTANA)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)
LA ROSA LUCA UMBERTO (OLBIA)
SYLLA CHEIKH YOUSSEF (PERUGIA)
GILLI MATTEO (PICERNO)
SANDRI MATTIA (SESTRI LEVANTE)
MATERA ANTONIO (TARANTO)
SCACCABAROZZI JACOPO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
IDDA RICCARDO (TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BELLUCCI NICCOLO (BRINDISI)
RICCARDI DAVIDE (FOGGIA)
DEL SOLE FERDINANDO (LATINA)

FERRINI MANUEL	(MONOPOLI)
BIANCHIMANO ANDREA	(OLBIA)
BLONDETT EDOARDO	(SORRENTO)
COSETTA NICCOLO	(TURRIS)
DE FELICE FRANCESCO	(TURRIS)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
GIORICO DANIELE	(TORRES)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GATTO EMANUELE	(ANCONA)
MARTINA ALESSANDRO	(ANCONA)
CIONEK THIAGO RANGEL	(AVELLINO)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO	(AVELLINO)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN	(CARRARESE)
CELIENTO DANIELE	(CASERTANA)
SCIACCA GIACOMO MICHELE	(CASERTANA)
MARINO ANDREA	(FOGGIA)
ROMEO FEDERICO	(JUVE STABIA)
PAGANINI LUCA	(LATINA)
GALLO ANDREA	(PICERNO)
ENRICI PATRICK	(TARANTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FUMAGALLI ERMANNINO	(ACR MESSINA)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(FOGGIA)
ARBOLEDA CHRISTIAN	(OLBIA)
MANZI CLAUDIO	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIAMPAOLO DANIEL	(ANCONA)
DALL'OGGIO JACOPO	(AVELLINO)
FRASCATORE PAOLO	(AVELLINO)
PALUMBO MARTIN	(JUVENTUS NEXT GEN)
STRAMACCIONI DIEGO	(JUVENTUS NEXT GEN)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
MURANO JACOPO PIETRO	(PICERNO)
VERRENGIA BRUNO	(POTENZA)
VOLPE GIOVANNI	(POTENZA)
BADJE ISMAILA	(SORRENTO)
FIORANI MARCO	(TARANTO)
NICOLI SIMONE	(VIRTUS FRANCAVILLA)


AMMONIZIONE (II INFR)

LABRIOLA VALERIO	(BRINDISI)
SAIO IVAN MARIO	(BRINDISI)
VONA ANTONELLO	(BRINDISI)
BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
CICERELLI EMANUELE PIO	(CATANIA)
SEKULOV NIKOLA	(JUVENTUS NEXT GEN)
INGROSSO GABRIELE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
NERI GIAN MARCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MILLICO VINCENZO	(FOGGIA)
MASELLI SERGIO	(GIUGLIANO)
MAZZOCCO DAVIDE	(LATINA)
OMOREGBE BOB MURPHY	(SESTRI LEVANTE)
NUNZIATINI FRANCESCO	(TORRES)
PECILE DAMIANO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 12 Febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani